

D - Gli organi dell'associazione

1. L'assemblea

La convocazione dell'assemblea è atto di amministrazione, al quale debbono provvedere gli amministratori, secondo la regola di funzionamento dell'organo amministrativo.

Non può pertanto provvedervi il presidente o il singolo componente, neppure quando la convocazione dell'assemblea sia richiesta dalla minoranza degli associati.

App. Bologna, 8 marzo 1965

La prova delle deliberazioni assembleari che non risultino da verbale può essere data con qualsiasi mezzo.

Trib. Milano, 10 aprile 1972

È valida la convocazione dell'assemblea, ancorché non sia portata a conoscenza di ciascun associato nel suo domicilio, qualora lo statuto preveda la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali, attraverso manifesti affissi nei locali dell'associazione, ovvero attraverso la stampa.

App. Napoli, 13 gennaio 1976

Le modifiche dello statuto di una associazione non riconosciuta, salvo che l'atto costitutivo preveda la totalità dei consensi, possono essere adottate con delibera assembleare presa a maggioranza, fermo restando il diritto dei dissenzienti di recedere dalla associazione.

Cass., 3 novembre 1981 n. 5791

Le deliberazioni assembleari possono essere provate anche per testimoni.

Cass. 3, novembre 1981, n. 5791

È giuridicamente inesistente la deliberazione adottata dall'assemblea, se questa non è convocata dall'organo competente.

Cass., 22 aprile 1982, n. 2493

L'organo amministrativo di una associazione ha competenza esclusiva ad esercitare i poteri attribuitigli dallo statuto.

L'assemblea nomina e revoca gli amministratori, ma non può impartire loro direttive su singoli atti di amministrazione, né sostituirsi ad essi nel loro compimento.

Il consiglio di un partito politico, cui spetta il potere di nomina e di vigilanza dell'intero apparato esecutivo, è partecipe dei poteri dell'assemblea.

La fissazione della data del congresso (o il suo differimento) rientra nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo; non può, pertanto, essere deliberata dal consiglio.

Al consiglio spetta, nel silenzio dello statuto, il potere di revoca della giunta esecutiva.

Trib. Trento, 9 marzo 1983

Nelle associazioni non riconosciute, come in quelle riconosciute, di fronte all'inerzia dei soggetti competenti per la convocazione dell'assemblea, questa può essere convocata dal presidente del tribunale su istanza degli associati.

Trib. Milano, 22 marzo 1984

Le assemblee di sezione, che a norma di statuto precedono il congresso del partito politico, possono essere dallo statuto concepite come collegi elettorali chiamati solo a designare i delegati al congresso.

In tal caso, l'avviso di convocazione recante l'indicazione delle materie all'ordine del congresso deve essere inviato ai delegati, una volta designati dalle assemblee di sezione; non deve, invece, essere inviato ai componenti i congressi di sezione.

App. Trento, 22 dicembre 1984

Qualora la deliberazione dell'assemblea, od altro organo collegiale di un'associazione non riconosciuta, sia invalida, come nel caso in cui sia stata adottata con il concorso di un soggetto estraneo (nella specie, delegato di un componente, sfornito del potere di rappresentanza), al medesimo organo deve essere riconosciuto il potere di rimuovere con successiva decisione detta invalida deliberazione, tenendo conto che l'art. 2377, c.c., nel prevedere tale possibilità per le società, è espressione di una regola generale applicabile anche alle associazioni, e l'esercizio di detto potere, ricollegandosi ad un vizio originario del precedente atto, non trova ostacolo in eventuali diritti acquisiti dagli associati o dai terzi in sede di esecuzione dell'atto stesso (come si verifica, invece, nella diversa ipotesi della modifica o revoca in senso stretto di una pregressa deliberazione).

Cass., 21 ottobre 1987, n. 7754

Nelle associazioni non riconosciute è valida la clausola statutaria che consenta il voto per corrispondenza, limitatamente però alla votazione dei soci iscritti o dei quali sia stata disposta l'iscrizione da parte degli organi sociali.

Trib. Milano, 11 luglio 1988

Alle associazioni non riconosciute sono applicabili in via analogica le norme sulle associazioni riconosciute, sulle società e sulla comunione soltanto in via suppletiva, in mancanza di una diversa volontà espressa degli associati.

Nelle associazioni non riconosciute ciascun socio ha il diritto di consultare l'albo dei soci con i relativi indirizzi, ma l'associazione non ha alcun obbligo di fornirgli copie o estratti di detto albo, neanche a spese del socio richiedente.

Trib. Napoli, 5 gennaio 1988

La formazione della volontà degli enti e delle persone giuridiche mediante il procedimento di deliberazione assembleare consente che, applicando il metodo collegiale, si crei una volontà collettiva che non è la semplice somma di distinte dichiarazioni individuali. In assemblea, la partecipazione unitaria e, in concentrazione di tempo, dei diversi associati che intervengono, permette che la discussione e la dichiarazione di voto di ciascuno influiscano sulla espressione volitiva degli altri, garantendo una integrazione reciproca delle volontà individuali. Permettere che la votazione avvenga frazionatamente può alterare lo svolgimento dell'assemblea, che in via ordinaria non può che richiedere una contestualità, per quanto possibile, delle diverse dichiarazioni di voto.

Trib. Milano, 13 gennaio 1988

2. Invalidità delle deliberazioni

Il giudice non può sindacare il merito delle deliberazioni assembleari di associazioni non riconosciute, ma può accertare se esse mirino a realizzare interessi extrasociali degli associati e può, in tal caso, annullarle.

Trib. Milano, 10 aprile 1972

Le deliberazioni di organi delle associazioni non riconosciute, diversi dall'assemblea degli associati – quale, ad esempio, il consiglio nazionale – non sono impugnabili, tranne che tali organi assumano deliberazioni che competano, nelle associazioni riconosciute, all'assemblea o che incidano sulla struttura e sull'ordinamento dell'associazione o sui diritti degli associati.

Trib. Roma, 14 gennaio 1975

Le cause di nullità delle deliberazioni assembleari sono convertite, nelle associazioni riconosciute come in quelle non riconosciute, in cause di annullabilità.

Cass., 17 marzo 1975, n. 1018

Sono legittimati all'impugnativa gli associati, e non anche i dipendenti dell'associazione.

La legittimazione ad agire per l'annullamento delle deliberazioni delle associazioni riconosciute, attribuita dall'art. 23, 1° comma, c.c., anche al pubblico ministero, non è ristretta alle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

App. Milano, 9 aprile 1976

Su istanza di un associato, che assuma di essere stato arbitrariamente impedito di partecipare all'assemblea, il pretore può ex art. 700 c.p.c. sospendere lo svolgimento dell'assemblea stessa.

Pret. Agrigento, 23 gennaio 1981

La possibilità di sostituire la deliberazione impugnata con altra valida, prevista dall'art. 2377, ultimo comma, c.c. per le deliberazioni della società per azioni, è espressione di un principio generale, come tale applicabile anche alle associazioni.

Trib. Roma, 26 giugno 1981

Le deliberazioni degli organi delle associazioni non riconosciute, diversi dall'assemblea, sono impugnabili, per effetto dell'applicazione analogica delle disposizioni contenute nell'art. 23 c.c., quando possa profilarsi, in conseguenza della deliberazione dell'organo, una lesione delle posizioni giuridiche dell'associato derivanti dalla legge o dallo statuto dell'associazione.

Trib. Catania, 15 giugno 1982

La norma dell'art. 2391 c.c. relativa alla normale inimpugnabilità delle deliberazioni adottate da organi diversi dall'assemblea è applicabile alle associazioni non riconosciute (nel caso un circolo dipendenti ANAS).

Trib. Roma, 9 luglio 1984, n. 8377

Sono legittimati all'impugnativa solo gli associati assenti o dissenzienti, con esclusione di quelli assenzienti.

Cass., 8 febbraio 1985, n. 1035

Sono legittimati all'impugnativa solo gli associati attuali, con esclusione di quelli che abbiano perduto la qualità di associato o di quelli che l'abbiano acquistata successivamente alla data della deliberazione impugnata.

Trib. Torino, 4 marzo 1985

È inammissibile il ricorso per provvedimento d'urgenza che disponga la sospensione della deliberazione assembleare impugnata.

Pret. Roma, 8 aprile 1985

In mancanza di una norma che ponga termini di decadenza, l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta è proponibile senza limiti di tempo.

Trib. Palermo, 9 agosto 1985

Alle associazioni non riconosciute sono applicabili le norme relative alle associazioni riconosciute: di conseguenza le deliberazioni sono suscettibili di annullamento per vizi di legittimità afferenti le modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea.

Trib. Roma, 9 luglio 1987, n. 289

Alle associazioni non riconosciute si applica la disciplina prevista dal codice civile in tema di impugnativa delle deliberazioni di associazioni riconosciute.

Trib. Milano, 26 settembre 1988

Sono causa di nullità dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta:

- a) il fatto che l'assemblea sia convocata dal collegio sindacale in presenza di un amministratore ancora in carica;
- b) il fatto che, contrariamente a quanto previsto nello statuto dell'ente, la lettera raccomandata contenente la convocazione non sia stata inviata a taluni associati, ma sia solo stato affisso l'avviso di convocazione nei locali dell'ente;
- c) il fatto che l'assemblea abbia nominato nuovi amministratori in luogo di quelli revocati, mentre lo statuto prevedeva che subentrassero in luogo degli amministratori cessati i primi dei non eletti alla precedente votazione.

Trib. Roma, 26 marzo 1992

3. Gli amministratori, i probiviri, gli altri organi

Il codice di autodisciplina pubblicitaria è un insieme di disposizioni aventi natura contrattuale emanate dalla Confederazione generale della pubblicità ed aventi efficacia di autodisciplina interna, vincolante nei confronti degli associati in forza del contratto di associazione.

Il Giurì di autodisciplina non è una autonoma associazione o fondazione o comitato, ma è organo della predetta confederazione.

Le disposizioni del codice di autodisciplina e le decisioni del Giurì sono vincolanti nei confronti dei terzi nei limiti in cui opera la clausola di accettazione da essi sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di pubblicità.

Trib. Milano, 22 gennaio 1976

È inammissibile l'istanza di convocazione del consiglio direttivo di una associazione non riconosciuta, poiché alle associazioni non riconosciute non sono applicabili le disposizioni dettate per le società per azioni, bensì si possono applicare, per analogia, solo le norme dettate per le associazioni con personalità giuridica e queste disciplinano solo l'ipotesi di convocazione dell'assemblea ad opera del presidente del tribunale, il cui potere sostitutivo ha carattere eccezionale e non può applicarsi per ipotesi estranee alla previsione legislativa.

Trib. Roma, 11 febbraio 1987

In tema di nomina e revoca di amministratori di associazioni o comitati, ove la materia non sia disciplinata dall'atto costitutivo o dallo statuto, trovano applicazione le disposizioni in tema di società per azioni la cui portata ha carattere generale.

In materia di revoca di amministratori di società (e quindi anche di associazioni o comitati) il problema dell'esistenza o meno della giusta causa di revoca si pone esclusivamente con riferimento alla sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno.

Trib. Milano, 23 giugno 1988